

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Selezione di note ufficiali e pareri



Per tale ragione l'Agia, in coerenza con il principio di uniformità di classificazione di tutti i prodotti audiovisivi - di cui all'articolo 33, comma 2, lett a), della legge 14 novembre 2016, n. 220 - richiede che venga adottata una classificazione unitaria per le opere cinematografiche, audiovisive e per quelle destinate al web, in considerazione del fatto che la fruizione di tali contenuti avviene attraverso le più svariate piattaforme e modalità di collegamento, soprattutto da parte della popolazione giovanile. Per tale ragione si ritiene opportuno adottare una classificazione unica. Tale classificazione per fasce d'età potrebbe essere quella già definita dall'articolo 2 del decreto 203 del 2017.

Una diversa classificazione, invece, deve essere fatta per i videogiochi, non sono in ragione della differente natura (opere interattive e non solo audiovisive), ma in quanto, rispetto ad essi, la norma che ha attribuito all'AGCOM la competenza ad adottare un regolamento per la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi (art. 10 del dlgs 203 del 2017) ha espressamente indicato, fra i criteri cui tale potestà regolamentare deve informarsi, quello del rispetto "*degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information - Informazioni paneuropee sui giochi*".

Si rappresenta infine che l'Agia non è favorevole alla previsione di raccomandare le opere destinate al web e i videogiochi, valutate potenzialmente positive per i minori. Tuttavia, qualora si opti per la individuazione di una "white list" si ritiene importante che i valori sulla base dei quali tali opere possano essere valutate potenzialmente positive siano necessariamente espressione dei finalità indicate nei principi contenuti negli articoli 17 (promozione del benessere sociale, morale e spirituale del minore, nonché della sua salute fisica e mentale) e 29 (favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, nonché delle sue facoltà e attitudini mentali e fisiche in tutte le loro potenzialità; inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei diritti consacrati nella convenzione; inculcare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali, di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una

3

Via di Villa Puffa, 6 - 00196 Roma



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

società libera in uno spirito di comprensione di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici e religiosi; di inculcare nei ragazzi il diritto di rispettare l'ambiente) della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991.

#### **Articolo 4 (Definizione delle classi d'età delle opere audiovisive destinate al WEB)**

##### **Domande 4.1 e 4.2**

Le domande 4.1. e 4.2 sono volte a verificare se: a) si condivide la ripartizione per classi di età effettuata nell'articolo 4 dello schema di regolamento e se b) si propone l'adozione di criteri diversi.

##### **Risposte AGIA alle domande 4.1 e 4.2**

Come già motivato nella risposta 3.1., l'Agia, sostiene la necessità di adottare una classificazione unitaria per le opere cinematografiche, audiovisive e per quelle destinate al web. Tale classificazione per fasce d'età potrebbe essere quella già definita dall'articolo 2 del decreto 203 del 2017, in quanto già definita normativamente. Tuttavia, considerato che il citato articolo 2 prevede una fascia molto ampia di età (quella tra i 6 e 14 anni) che invece meriterebbe di essere ulteriormente suddivisa in ragione dell'ampia variabilità individuale, delle esigenze evolutive e dello sviluppo affettivo, cognitivo e psichico che sono molto differenti tra i 7 e i 13 anni, sarebbe preferibile una classificazione, comunque unitaria, così articolata: opere per tutti; opere non adatte per i minori di 6; opere non adatte per i minori di 11 anni; opere non adatte per i minori di 14 anni e opere non adatte per i minori 18. Questa classificazione avrebbe il vantaggio di corrispondere ai passaggi previsti dall'ordinamento della scuola italiana (asilo e materne – primaria - secondaria di primo grado - secondaria di secondo grado - maturità).

#### **Articolo 9 (Linee guida sulla classificazione delle opere audiovisive destinate al WEB)**

4

*Via di Villa Puffa, 6 - 00196 Roma*

**Domande 9.3., 9.4 e 9.6**

Le domande 9.3, 9.4 e 9.5 rispettivamente sono volte a comprendere se: 9.3) si condivide l'esigenza di sottoporre a periodico monitoraggio gli standard e i criteri di classificazione delle opere; 9.4.) se si ritiene di condurre la verifica anche attraverso una consultazione pubblica; 9.6.) se, in considerazione della novità proposta, si ritiene opportuno affrontare separatamente il tema dell'individuazione delle linee guida per le raccomandazioni delle opere audiovisive destinate al web e ai videogiochi

**Risposta Agia alle domande 9.3., 9.4 e 9.6**

L'Agia risponde positivamente a tutte le domande sopra riportate e ribadisce quanto già affermato nelle risposte 3.1 e 3.2, in merito alla necessità di affrontare separatamente fra loro il tema della classificazione delle opere audiovisive destinate al web e quello della classificazione dei videogiochi, anche con riferimento all'individuazione delle linee guida e delle raccomandazioni.

**Articolo 12 (Classi di età e criteri di classificazione dei videogiochi)****Domande 12.1 e 12.2**

Nelle domande 12.1 e 12.2 viene chiesto di sapere se: a) si condivide l'adozione delle classi d'età indicate nell'articolo 12 dello schema di regolamento; b) se si propone l'adozione di ulteriori diverse classi d'età.

**Risposte Agia alle domande 12.1 e 12.2**

L'Agia non condivide la suddivisione per classi di età formulata nell'articolo 12 dello schema di regolamento in quanto non è coerente con la classificazione PEGI, adottata in 27 stati europei, che invece prevede la suddivisione 3-7-12-16-18; diversamente la classificazione proposta nell'articolo 12 dello schema di regolamento presenta anche la fascia 4-6 (forse perché in una nazione europea è indicata anche questa fascia). L'Agia ritiene opportuno riproporre in questo articolo la classificazione PEGI, peraltro più volte richiamata nel regolamento e nei criteri della delega. A tal proposito si evidenzia che il sistema PEGI parte dai 3 anni di età, mentre la classificazione proposta nell'articolo 12 dello schema di regolamento parte dalla classe "AGCcom 3- adatto a tutte le fasce d'età". Con



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

questa indicazione ci si riferisce a un prodotto “adatto a tutti” mentre, in coerenza con la classificazione PEGI dovrebbe trattarsi di un prodotto “adatto a partire dai 3 anni”. Per tali ragioni si chiede di sostituire la dizione “Adatto a tutte le classi di età” con la dizione “Adatto a partire dai 3 anni”, sottolineando così l’inadeguatezza di un utilizzo di videogiochi fino al compimento del terzo anno di vita.

#### **Articolo 13 (Criteri di classificazione dei videogiochi)**

##### **Domande 13.1 e 13.2**

Nelle domande 13.1 e 13.2 si chiede di sapere se si condividono i criteri di classificazione con riferimento a ciascuna fascia d'età indicati nell'articolo 13 dello schema di regolamento e se si propone l'adozione di ulteriori diversi criteri.

##### **Risposte Agia alle domande 13.1 e 13.2**

L'Agia ritiene che i criteri di classificazione proposti nell'articolo 13 necessitano di essere implementati, in quanto non prendono in considerazione due importanti elementi che sono parte integrante di molte opere videoludiche. Il primo è rappresentato dalla componente delle relazioni che si sviluppano online; il secondo riguarda la possibilità di acquisto di contenuti digitali relativi al videogioco in cui l'utente è impegnato, che spesso ripropongono dinamiche che risultano del tutto simili a quelle proprie dell'azzardo.

Per quanto riguarda il primo punto si rileva che in linea di massima, la possibilità di entrare in contatto con altri utenti e di relazionarsi online è da considerare positivamente, in quanto permette ai soggetti in età evolutiva di sperimentare aspetti di sé a confronto con altri. Tuttavia occorre considerare che esiste il rischio che si sviluppino relazioni poco edificanti, così come la possibilità di essere esposti a contenuti verbali offensivi e violenti provenienti da altri utenti. Generalmente, la maggior parte dei produttori e degli sviluppatori di videogiochi si occupa di queste problematiche, sia tramite sistemi



di supervisione dei contenuti delle chat, sia tramite algoritmi che censurano automaticamente i messaggi inadeguati. Ciò nonostante si rende necessario verificare che ogni prodotto videoludico presenti questo tipo di controllo prima di destinarlo ad utenti appartenenti a fasce di età più sensibili e fragili. Conseguentemente, videogiochi che non prevedono questi sistemi di garanzia dovrebbero, per ovvi motivi, essere destinati esclusivamente agli adulti o, perlomeno, ai tardo adolescenti. Per quanto riguarda il secondo elemento, relativo alla possibilità di acquistare beni virtuali all'interno dei videogiochi, si ritiene che le opere che offrono questa opportunità dovrebbero contenere sempre un sistema di controllo del consenso genitoriale prima dell'acquisto ed essere comunque privi di meccanismi di vendita che richiamano quelli propri dell'azzardo.

La presenza di questa tipologia di offerta a pagamento, quindi, non rende un videogioco adatto alle fasce di età più esposte e questo andrebbe, reso evidente nella classificazione.

Si evidenzia che la pericolosità di questo sistema potrebbe essere comunque ridotta introducendo l'obbligo del consenso genitoriale ad ogni acquisto a carattere oneroso all'interno del gioco, che dovrebbe aiutare a ridurre il rischio dello sviluppo di comportamenti patologici.

Si evidenzia, altresì, la necessità che la descrizione del gioco indichi chiaramente:

- se abbia contenuti relazionali e se questi siano o meno moderati;
- se preveda la possibilità di effettuare acquisti di contenuti digitali;
- se preveda la possibilità di effettuare acquisti on line.

Un'ultima osservazione riguarda il contenuto del testo relativo alla casella "AGCom 16". In particolare, suscita qualche perplessità la frase: "Violenza e attività sessuale descritte raggiungono un livello simile a quello presente nella vita reale". Si tratta di una definizione troppo vaga e anche pericolosa, in quanto i "livelli" di violenza a cui si assiste quotidianamente nella vita reale sono molto diversi e le conseguenze di tali azioni dipendono anche dai contesti e dalle leggi in vigore nei Paesi in cui si svolgono. Anche la frase successiva a quella appena indicata non fa riferimento ai contenuti



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

del gioco, ma alle caratteristiche del pubblico dei sedicenni, formulando ipotesi su cosa sarebbero in grado di gestire (un approccio molto diverso rispetto a quello utilizzato nella classificazione di tutte le altre età, esclusivamente focalizzato sui contenuti del videogioco).

Per tali ragioni si propone di riscrivere il testo dell'intera casella "AGCom 16", fatta salva la prima frase dedicata ai contenuti videoludici. Anche in questo caso si propone di conformarsi alla classificazione PEGI che, oltre alla classificazione per età (3-7-12-16-18), dettagliando maggiormente i singoli contenuti.

Filomena Albano

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Selezione di note ufficiali e pareri



**d. Nota 10 settembre 2018, n. 2328 in materia di sgomberi per occupazione arbitraria di immobili**



Al Capo di Gabinetto  
del Ministro dell'Interno  
Matteo Piantedosi  
[gabinetto.ministro@interno.it](mailto:gabinetto.ministro@interno.it)

Al Responsabile  
dell'Area Welfare e Immigrazione -  
ANCI  
Luca Pacini  
[welfare@anci.it](mailto:welfare@anci.it)

Al Coordinatore della VIII  
Commissione 'Politiche sociali' della  
Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome  
Luigi Mazzuto  
[assessore.mazzuto@regione.molise.it](mailto:assessore.mazzuto@regione.molise.it)

E p.c.

All'ANCI  
[segreteria@anci.it](mailto:segreteria@anci.it)

Alla Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome  
[conferenza@regioni.it](mailto:conferenza@regioni.it)

**Oggetto: Sgomberi per occupazione arbitraria di immobili – Diritti delle persone minorenni.**

Visto l'art. 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, co. 1-*quater* decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla l. 18 aprile 2017, n. 48;

*Via di Villa Ruffa, 6 - 00196 Roma*

**U**  
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N. 0002328/2018 del 10/09/2018



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018



Visto il § 10 della circolare del Ministro dell'Interno n. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/123/111(1) Uff. II Ord. e Sic. Pub. del 1 settembre 2017;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/123/111(1) Uff. II Ord. e Sic. Pub. del 1 settembre 2018;

Considerata la l. 12 luglio 2011 n. 112 istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che le assegna il compito istituzionale di vigilare sul rispetto dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in Italia in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali nonché dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti;

Vista la Convenzione di New York, firmata nel 1989 e ratificata dall'Italia con la l. n. 176 del 27 maggio 1991, e in particolare l'art. 9 (diritto all'unità familiare), l'art. 24 (diritto alla salute), gli artt. 28 e 29 (diritto all'educazione), e l'art. 26 (diritto alla sicurezza sociale);

Ferma l'autonomia organizzativa in capo alle autorità competenti;

Si raccomanda, di tutelare i diritti delle persone minorenni coinvolte in procedure sgombero per occupazione arbitraria di immobili. In particolare deve essere loro garantito il diritto all'unità familiare, alla sicurezza sociale legata alla disponibilità di un'abitazione alternativa adeguata, adeguate condizioni di salute, nonché il loro interesse alla continuità scolastica.

Si raccomanda di garantire un'esecuzione degli sgomberi secondo modalità compatibili con la presenza di persone minorenni, avvalendosi di personale qualificato e appositamente formato attraverso moduli specifici, quali quelli in atto per le forze di polizia ad opera di questa Autorità.

In ultimo si raccomanda – al fine di garantire i diritti citati – di concertare preventivamente con tutti gli attori istituzionali coinvolti per legge gli interventi di sgombero, assicurando la previa individuazione di soluzioni abitative alternative per gli aventi diritto.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Filomena Albano

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Selezione di note ufficiali e pareri



**e. Nota 4 maggio 2018, n. 1127 sullo stato di attuazione delle disposizioni sul sistema di prima e seconda accoglienza di cui alla l. n. 47/2017**



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Ministro dell'Interno  
Al Ministro della Giustizia  
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Al Ministro della Salute  
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  
Al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura  
Alla Conferenza Stato Regioni

U  
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N.0001127/2018 del 04/05/2018

Oggetto: stato di attuazione delle disposizioni sul sistema di prima e seconda accoglienza previste dalla Legge n. 47 del 2017 – richiesta informazioni.

La legge 7 aprile 2017, n. 47, entrata in vigore il 6 maggio 2017, rappresenta l'intervento normativo che delinea in modo organico il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati in Italia e nello specifico tutti gli aspetti relativi alla loro accoglienza.

L'emanazione della norma sicuramente ha rappresentato il passaggio da una logica emergenziale di gestione del fenomeno ad una sistemica ed organica visione della materia che consente ai vari attori istituzionali competenti di intervenire con sinergia e coordinamento nelle varie fasi procedurali.

Dopo anni di forte incremento della migrazione minorile in Italia nell'ultimo anno stiamo assistendo ad una diminuzione delle presenze dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese, (dai dati forniti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali al mese di febbraio 2018 risultano presenti 14.338 minori, rispetto ai 18.303 di dicembre 2017). Tale congiuntura consente di poter verificare l'operatività delle procedure normative previste dalla legge.

A distanza di quasi un anno, risulta pertanto indispensabile restituire al Paese un quadro composito sulla situazione reale riguardo l'attuazione delle previsioni normative messe in campo dalla citata norma, per agire conformemente al principio del superiore interesse della persona straniera di minore età.

Via di Villa Ruffa, 6 - 00196 Roma



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018

Al riguardo va evidenziato che, pur nella consapevolezza degli sforzi fatti, ad oggi, vi sono aspetti della legge che ancora non hanno avuto piena attuazione e che si rappresentano qui di seguito.

#### 1. Normativa di attuazione

Dal punto di vista normativo, ad oggi, **non sono ancora state adottate le modifiche**, ai sensi dell'articolo 22 l. 47/2017, **al DPR 31 agosto 1999, n. 394 e al DPCM 9 dicembre 1999, n. 535**, per le quali era previsto il termine, ormai decorso, di un mese dalla data di entrata in vigore della legge 47/2017.

Inoltre, **non è stato ancora adottato**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 legge 47/2017, **il DPCM relativo alla procedura da seguire per il primo colloquio con il minore da parte di personale qualificato della struttura di prima accoglienza**, per il quale era previsto il termine, ormai decorso, di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 47/2017.

Come già evidenziato nella nota di questa Autorità del 5 aprile 2018, si raccomanda perciò alle Autorità competenti di adottare quanto prima i decreti attuativi e, in particolare, si rappresenta l'interesse di questa Autorità garante, in conformità ai poteri a lei attribuiti dalla legge istitutiva 112/2011, a partecipare ai lavori e a esprimere il proprio parere sui relativi schemi di decreto.

#### 2. Nomina dei tutori

Vi è la necessità di assicurare procedure rapide e uniformi sul territorio nazionale in ordine alla nomina del tutore e all'eventuale trasferimento della tutela conseguente al trasferimento del *minore* straniero non accompagnato.

Ad oggi, da campionatura ancora parziale e salvo alcune realtà che già da tempo hanno avviato questa esperienza, il numero di tutori volontari nominati da parte dei tribunali per i minorenni resta ancora esiguo, a fronte delle numerose candidature pervenute da aspiranti tutori. Occorre valorizzare il contributo di solidarietà di tanti cittadini con nomine tempestive da parte dei giudici dei tutori già formati e inseriti negli elenchi, evitando il rischio che vada disperso il patrimonio di risorse umane acquisito.

È, inoltre, necessario assicurare che l'esercizio della funzione tutoria risponda a criteri di efficacia ed efficienza che, in applicazione del principio di prossimità territoriale e interpretando il principio del superiore interesse del minore, possa garantire un reale ed effettivo diritto alla tutela. Tale risultato è possibile solo in presenza di un lavoro sinergico che coinvolga tutti gli attori del sistema di protezione e accoglienza, i garanti regionali e delle province autonome, i tribunali per i minorenni competenti per la nomina, i servizi sociali del territorio, le Prefetture e le Questure.



### 3. Riconoscimento del tutore volontario

Come già sottolineato nella nota del 20 novembre 2017, alla quale tuttavia non è stata data ancora attuazione, l'attività del tutore volontario è espressione di cittadinanza attiva in favore dei *minori* stranieri non accompagnati e viene prestata in modo completamente gratuito. L'obiettivo rilevante della normativa di riferimento (articolo 11 l. 47/2017) è quello di diffondere un sentimento di cittadinanza sociale che porti il tutore e il *minore* a sviluppare relazioni significative tali per cui il tutore possa essere considerato una sorta di guida per il *minore*.

A fronte di questo, la mancanza di strumenti che agevolino le attività dei tutori volontari, non solo limita una più ampia adesione a questo progetto socialmente rilevante, ma, più generalmente, mina alla radice il buon funzionamento del sistema di tutela volontaria.

Si ribadisce, come già chiesto nella citata nota del 20 novembre 2017, la necessaria adozione dei seguenti interventi in grado di riconoscere adeguate garanzie ai tutori volontari:

- istituire una **polizza assicurativa** per la responsabilità civile dei tutori volontari ove mancante;
- prevedere **permessi di lavoro** per lo svolgimento delle attività previste dalla legge;
- assicurare un **rimborso per le spese sostenute** dai tutori volontari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge.

### 4. Sistema di accoglienza

In considerazione della particolare vulnerabilità dei *minori* stranieri non accompagnati e delle loro esigenze di tutela, occorre garantire il rispetto dei trenta giorni previsti dalla legge per la permanenza nelle strutture di prima accoglienza.

È, pertanto, indispensabile assicurare il tempestivo spostamento del *minore* dalla prima alla seconda accoglienza e favorire un'equa distribuzione dei *minori* stranieri non accompagnati su tutto il territorio nazionale, onde evitare la situazione attuale con il 41% (dato fornito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, al 28 febbraio 2018) dei *minori* stranieri non accompagnati presenti in Italia accolti in Sicilia. Si evidenzia che la costante presenza di *minori* non accompagnati in questa regione rischia di comportare il fallimento di tutto il sistema di accoglienza e protezione offerto ai *minori*, incluso quello del tutore. Appare perciò evidente che, mentre i tutori volontari selezionati e formati sono dislocati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, i ragazzi sono prevalentemente accolti in Sicilia. Tale situazione rischia di non garantire standard accettabili di accoglienza e di eliminare la concreta ed effettiva integrazione dei *minori* nel nostro contesto sociale.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018

Come già sollevato nella recente nota del 29 marzo 2018, si raccomanda inoltre, nell'ottica di garantire il superiore interesse del *minore*, di contenere nel tempo strettamente necessario la permanenza dei *minori* stranieri non accompagnati in centri di accoglienza straordinaria qualora siano disponibili posti in circuiti di prima accoglienza qualificata.

Si ritiene peraltro auspicabile venga esercitato il massimo ascolto dei soggetti attivamente coinvolti negli interventi e nella gestione dell'accoglienza, al fine di raccogliere indicazioni utili al miglioramento del sistema dedicato ai minori.

#### **5. Protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età**

Persiste la necessità di adottare il “*Protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati*” e darvi tempestiva attuazione in modo da garantire, in questa delicata fase dell'accoglienza, tutele adeguate e uniformi a tutti *minori* stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano.

#### **6. Prosieguo amministrativo**

Il compimento del diciottesimo anno di età rappresenta un momento particolarmente delicato nella vita di un/a ragazzo/a straniero/a non accompagnato/a che si trovi in Italia. Numerosi *minori* stranieri non accompagnati arrivano, infatti, nel nostro Paese prossimi alla maggiore età e non riescono, nel poco tempo disponibile, a completare il percorso verso l'autonomia entro il compimento dei diciotto anni in modo da potersi integrare adeguatamente nel contesto sociale in cui vivono.

Come già sottolineato nella nota di questa Autorità del 20 marzo 2018, risulta quindi necessario ed essenziale assicurare un supporto prolungato ai ragazzi dando piena e tempestiva attuazione alle nuove misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, previste dall'articolo 13 della legge 47/2017, anche attraverso un'opera di informazione dei soggetti deputati ad attivare la procedura del c.d. prosieguo amministrativo, nonché prevedendo apposite risorse finanziarie per gli enti competenti.

Nella stessa ottica, è indispensabile favorire lo stanziamento di risorse per finanziare percorsi di autonomia e sostenere iniziative volte alla promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei *minori* e neomaggiorenni stranieri non accompagnati.

#### **7. Affidamento familiare**

A tutt'oggi, persistono ancora criticità relative all'istituto giuridico dell'affido familiare, con specifico riferimento alla fase di seconda accoglienza o alla prima che con evidenza sia destinata a superare i 30 giorni previsti. Risulta, infatti, necessario incoraggiare, sostenere e favorire l'utilizzo dell'affido, istituto già esistente e consolidato, che non solo risponde agli obiettivi di integrazione e inclusione, ma consente anche ai bambini e ai ragazzi di trovare un punto di riferimento stabile nella famiglia affidataria.

Via di Villa Delfina, 6 - 00196 Roma

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Selezione di note ufficiali e pareri



#### 8. Cartella sociale del *minore*

È necessario attivare e uniformare l'utilizzo, da parte delle autorità preposte all'accoglienza, della cartella sociale del *minore* prevista all'articolo 9 l. 47/2017. Risulta indispensabile, in tal senso, che la cartella contenga il piano individualizzato di accoglienza offerto al *minore* sin dalla prima fase di accoglienza e tutte le informazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel suo superiore interesse. Sarebbe, inoltre, auspicabile la realizzazione della cartella secondo un format unitario e condiviso, che possa contenere tutte le informazioni fondamentali sulla persona di minore età (identità, luogo di accoglienza, aspetti sanitari e attività di integrazione effettuate, ecc.), nonché la tracciabilità della presa in carico. A tal proposito, risulta tuttavia indispensabile chiarire il rapporto tra cartella sociale e Sistema Informativo nazionale dei Minori stranieri non accompagnati (SIM).

#### 9. Permesso di soggiorno

Si è appreso, nell'ambito di visite di monitoraggio effettuate, che continuano a persistere da parte di alcune Questure difformità sul territorio nazionale nella prassi applicativa relativa al rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Le stesse, talvolta, proseguono nel rilasciare ai minori stranieri non accompagnati, il permesso di soggiorno per minore età, solo a fronte di una produzione da parte degli stessi di documenti di identità, in difformità delle citate circolari ministeriali di marzo e settembre 2017 e in difformità alla prassi consolidata e applicata dalla maggioranza delle Questure sul territorio nazionale.

Come già sollevato nelle note del 15 marzo 2017 e del 2 marzo 2018, si ribadisce, pertanto, la necessità che il permesso di soggiorno per minore età venga rilasciato nel più breve tempo possibile e sul solo presupposto della minore età, evitando così applicazioni difformi della procedura e garantendo il rispetto dei diritti dei *minori* stessi.

Alla luce di quanto sopra esposto e dei compiti istituzionali che la legge n. 112/2011 affida all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si sensibilizzano le Autorità competenti, a livello nazionale e locale, in ordine agli aspetti sopra descritti, affinché possano adottare i suddetti provvedimenti e possano attivarsi per realizzare un sistema di accoglienza completo, efficace e omogeneo sul territorio nazionale, finalizzato al comune obiettivo di tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse del *minore*, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

Filomena Albano

Via di Villa Proffo, 6 - 00196 Roma



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018

#### f. Nota 5 aprile 2018, n. 827 sullo stato dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'art 22 della l. n. 47/2017



Firmato digitalmente da ALBANO  
FILomena  
Copia COPIETTA GARANTE PER  
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA/11784021005



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*  
*La Garante*

Al Capo di Gabinetto  
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Capo dell'Ufficio legislativo  
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: richiesta informazioni sulle attività avviate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in tema di minori stranieri non accompagnati e minori fuori famiglia con particolare riferimento alle azioni intraprese in attuazione alle disposizioni di cui all'art 22 della legge 47/2017 e alla Legge di bilancio 2018.

U  
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
PROTOCOLLO N. 0000827/2018 del 05/04/2018  
Firmatario: FILOMENA ALBANO

Per espletare in modo efficace la funzione di tutela e di garanzia dei diritti delle persone di minore età la scrivente Autorità garante necessita di poter disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle attività in corso che hanno come destinatari i fanciulli e gli adolescenti.

Questa esigenza conoscitiva, funzionale all'esercizio dei compiti di cui questa Autorità garante risulta titolare, si sostanzia nel potere riconosciuto dalla legge istitutiva di chiedere alle amministrazioni pubbliche informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età e riguarda anche l'attività normativa espletata dal Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con riferimento anche alla fase relativa alla predisposizione degli schemi di decreto da parte dei ministeri competenti, rispetto ai quali questa Autorità garante ha il potere di esprimere il proprio parere (articolo 3, comma 3, legge n. 112 del 2011).

Per le ragioni sopra illustrate si chiede, nell'ambito della collaborazione istituzionale che già contraddistingue i rapporti con codesto Ministero, di essere informati sugli schemi di decreto che riguardano le tematiche oggetto dell'azione di questa Autorità garante.

In particolare si rappresenta l'interesse a esprimere il parere sullo schema del decreto di modifica del DPCM 9 dicembre 1999, in attuazione della legge 47 del 2017;

Si chiede inoltre di partecipare ai lavori finalizzati a definire lo schema di decreto di attuazione della legge di bilancio per il 2018, stanziante il fondo per gli interventi, previsti in via sperimentale, rivolti ai giovani fuori famiglia che si trovano in affidamento familiare o in comunità.

In attesa di un cortese riscontro, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Filomena Albano

Via di Villa Puffa, 6 - 00196 Roma

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Selezione di note ufficiali e pareri



**g. Nota 10 maggio 2018, n. 1185 sull'attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 in tema di nomina dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati**



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Al Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia

**Oggetto: art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 in tema di minori stranieri non accompagnati – nomina dei tutori volontari – comunicazione agli uffici giudiziari.**

*Gentilissima,*

come a Lei noto la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, rappresenta il primo intervento legislativo a carattere generale, in Italia e in Europa, che disciplina tutti gli aspetti attinenti alla protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Tra le norme previste dalla legge in parola, l'art. 11 prevede la creazione, presso i tribunali per i minorenni, di elenchi di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Ai fini dell'iscrizione in suddetti elenchi, gli aspiranti tutori volontari sono stati selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome; nelle regioni prive di garante, la selezione e la formazione è svolta temporaneamente dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

La ricomposizione del “sistema-tutela” è stata data anche dalla previsione, contenuta nel d.lgs. n. 220/2017, che ha devoluto la competenza per la nomina del tutore di minori stranieri non accompagnati al tribunale per i minorenni: l'art. 19, quinto comma, del d.lgs. n. 142/2015 prevede ora che “l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore”.

La previsione normativa di cui all'art. 11 della l. n. 47/2017 si pone ora dinanzi alla prova della sua concreta attuazione. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, l'attività di monitoraggio espletata dall'Autorità garante in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 220/2017 ha rilevato che sono stati compiuti sicuramente considerevoli progressi riguardo la sua concreta applicazione. Ciò è testimoniato dal numero delle candidature degli aspiranti tutori pervenute ad oggi su tutto il territorio nazionale (circa 4000) e da ultimo dal numero di cittadini

*Via di Villa D'Adda, 6 - 00196 Roma*

U  
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N. 0001185/2018 del 10/05/2018



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Relazione al Parlamento 2018

che, selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome e dall'Autorità garante hanno manifestato la loro disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di tutori volontari presso i tribunali per i minorenni competenti (circa 1000).

L'attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 ha trovato favore nelle istituzioni europee, anche in risposta alla procedura d'infrazione che la Commissione aveva avviato nel 2014 contro l'Italia per presunta violazione della disciplina europea sui minori non accompagnati, in particolare richiedenti protezione internazionale. Come noto il 25 gennaio 2018 la procedura è stata archiviata.

Il panorama sino a qui delineato, nella sua prospettiva applicativa, presenta tuttavia elementi di criticità.

Infatti si rilevano alcune difficoltà, legate in particolare al numero di tutori volontari ad oggi nominati. Nello specifico si evidenzia come, a fronte delle numerose candidature pervenute da aspiranti tutori e del numero di cittadini iscritti negli elenchi, ad oggi il numero di tutori volontari nominati dai tribunali risulti essere ancora assolutamente esiguo.

Alla luce di tutto ciò, appare necessario evidenziare che l'attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 deve essere il risultato di un lavoro sinergico che coinvolga tutti gli attori del sistema di protezione e accoglienza, i garanti regionali e delle province autonome e così i tribunali competenti per la nomina affinché sia tempestivamente attivato un intervento che esprima incondizionatamente la centralità di scelte a favore della persona di minore età cittadina di paese terzo.

Tutto ciò premesso, si richiede la cortese collaborazione di codesto Ministero al fine di condividere con gli uffici giudiziari competenti la necessità di attuare efficacemente la disposizione in menzione, provvedendo, laddove risultano esserci elenchi con numerosi nominativi di aspiranti tutori, la nomina tempestiva dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati accolti sul territorio nazionale. Ciò al fine di realizzare in tempi rapidi un "sistema" nazionale uniforme, esclusivo ed effettivo della tutela volontaria, riparando alla frammentarietà delle prassi previgenti, che tuttora persistono, nonché per scongiurare l'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Al riguardo si richiama anche la raccomandazione n. 6, con la quale il Parlamento europeo "esorta gli Stati membri ad accelerare le procedure per la nomina di tutori o di tutori temporanei per i minori non accompagnati al loro arrivo".

L'applicazione della tutela volontaria rispetto alla tutela pubblica, come strumento su cui si muove la sfida attuativa dell'art. 11 della l. n. 47/2017, appare fondamentale sia per non disperdere il patrimonio partecipativo che la società civile ha offerto volontariamente, ma soprattutto per consentire al sistema di tutela volontaria di contribuire a strutturare un sistema

*Via di Villa Puffi, 6 - 00196 Roma*